

OGGETTO: Legge regionale n. 26 giugno 1980, n. 90 - rilascio nuova Concessione Mineraria di acque termominerali, denominata “OASI” sita nel territorio del Comune di Viterbo e costituzione delle Zone di protezione.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n° 3;

VISTO il *Nuovo Statuto della Regione Lazio*, Legge Statutaria 11 novembre 2004, n.1;

VISTA la *Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*, L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni;

VISTO il *Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale* 6 settembre 2002, n.1 e succ. modificazioni;

VISTE le principali disposizioni legislative e regolamentari sulle concessioni minerarie di coltivazione delle acque minerali e termali ed, in particolare:

- a) R.D. 29-07-27, n.1443 e successive modificazioni ed integrazioni *Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e della coltivazione delle miniere del Regno*, testo fondamentale per la regolazione dei rapporti in materia di concessioni minerarie ed autorizzazioni all’attività di ricerca e coltivazione;
- b) D.P.R. 24-07-77, n.616 *Attuazione della delega di cui all’art.1 della legge 24 luglio 1977, n.382*, che rende effettivo il trasferimento alle Regioni delle competenze in materia;
- c) L.R. 26-06-80, n.90 e successive modificazioni ed integrazioni *Norme per la ricerca, coltivazione, e utilizzazione delle acque minerali e termali nella Regione Lazio*, testo che regola le disposizioni regionali sulla materia;

CONSIDERATO che le acque minerali e termali fanno parte del *patrimonio indisponibile regionale*, come sancito dall’art.11 della legge 16 maggio 1970 n.281 e art. n.1, legge regionale 26-06-80, n.90;

PRESO ATTO che la Fenis Immobiliare S.r.l., con sede legale ad Acquapendente (VT), Piazza G. Fabrizio n. 3, è titolare di permesso di ricerca per acque termominerali denominato “Oasi” rilasciato dalla Regione Lazio con determinazione n. C 1416 del 24.05.2007;

CONSIDERATO che, nei casi di rinvenimenti di acqua avente caratteristiche chimiche, fisiche ed organolettiche definibili come “minerali” o “termominerali”, il titolare del permesso di ricerca può presentare istanza di concessione regionale per la coltivazione del giacimento idro-minerale, con le modalità previste dall’art.11 e 12 della L.R. n. 90/80 e successive modificazioni;

CHE con istanza pervenuta il 21.07.2008 la Fenis Immobiliare S.r.l ha chiesto il rilascio della Concessione Mineraria di acqua termominerale sita in territorio del Comune di Viterbo su una superficie di Ha 1.12.33 e distinta sul Foglio n. 90 del N.C.T. del Comune di Viterbo con le particelle catastali nn. 13, 117, 118, 122, 133, 134, 137, allegando la documentazione di rito ed in particolare le quattro analisi stagionali eseguite dall’ Università degli studi di Napoli “Federico II” – Dipartimento di Scienze Mediche Preventive.

PRESO ATTO della relazione geologica ed idrogeologica, sottoscritta dal Dott. Davide Fusi , iscritto all’Ordine dei Geologi del Lazio A.P. n. 1584, che documenta la richiesta di cui sopra sulla base di appositi approfondimenti tecnici;

CONSIDERATO che l’istanza è risultata completa nei documenti previsti e corredata dalla planimetria, con delimitazione cartografica dei limiti della Concessione Mineraria, con le relative Zone di protezione (igienico-sanitaria; ambientale);

CONSIDERATO che si è concluso il seguente iter procedimentale:

- L'istanza e la planimetria catastale, in scala 1:2.000, con nota prot. n. 118686 del 31.07.2008, sono state trasmesse al Sindaco del Comune di Viterbo per la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 18 agosto 2008 al 2 settembre 2008.
- Il Comune di Viterbo ha restituito l'istanza e la planimetria catastale sopra indicate complete di relata di pubblicazione dalla quale risulta che non sono pervenute opposizioni.
- L'istanza e la documentazione tecnica sono state trasmesse al Comune di Viterbo, all'Amministrazione Provinciale di Viterbo ed alla CC.IAA. di Viterbo, per eventuali osservazioni in merito.
- Il Comune di Viterbo – Settore VIII Urbanistica, Centro Storico- Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive con nota prot. 34128 del 25.09.2008, ha comunicato che il terreno distinto sul Foglio n. 90 del N.C.T. del Comune di Viterbo con le particelle catastali nn. 13, 117, 118, 122, 133, 134, 137 ricade all'interno del vincolo paesistico ai sensi dell'art. 134 comma 1 lettera a) e dell'art. 136 del D.Lgs. 42/04; inoltre ricade parzialmente all'interno dell'area interessata dal vincolo di cui all'art. 10 del D. Lgs 42/04 (ex L. 1089/39), imposto con D.M. 27/9/1978.
- Il Comune di Viterbo ha trasmesso, la deliberazione della Giunta Comunale n. 291 del 27.10.2008 concernente il parere favorevole in ordine all'istanza della Soc. Fenis Srl diretta ad ottenere la concessione mineraria per acque termominerali in Loc. Oasi alla condizione che il limite massimo alla portata da concedere non ecceda 2 l/sec.;
- l'istanza e l'allegata documentazione tecnica sono state trasmesse, anche alla A.S.L. di Viterbo ed alla Soprintendenza per i Beni Archeologici per l'Etruria Meridionale per il rilascio dei pareri di competenza.
- La ASL di Viterbo, Dipartimento di Prevenzione, ha fatto pervenire a mezzo fax il proprio parere favorevole, dal punto di vista igienico sanitario, alla richiesta di rilascio della concessione mineraria de qua.
- La Soprintendenza per i Beni Archeologici per l'Etruria Meridionale, con nota prot. MBAC-SBA-EM N. 9648 del 05/11/2008 ha comunicato che l'area in oggetto "Risulta sottoposta a provvedimento di vincolo archeologico con D.M. 27.09.1978, per la presenza di un complesso termale di epoca romana";
- La Soprintendenza per i Beni Archeologici per l'Etruria Meridionale, con successiva nota prot. MBAC-SBA-EM N. 10089 del 19/11/2008 ha specificato che "nel caso di rilascio della concessione in argomento, il richiedente dovrà acquisire l'autorizzazione di questo ufficio per ogni eventuale intervento da compiere nell'area che, come noto, è sottoposta a vincolo archeologico diretto";
- L'avviso di richiesta di rilascio della concessione mineraria per acque termominerali sito in località "Hotel - Oasi", in territorio del Comune di Viterbo è stato pubblicato sul B.U.R.L. n. 37 del 7.10.2008 – Parte III - sulla G.U. n. 117 del 02.10.2008 e sul quotidiano "Corriere di Viterbo" del 23 settembre 2008.

RITENUTO che sussistono i presupposti tecnici per la delimitazione e costituzione delle Zone di protezione "igienico sanitaria" ed "ambientale" del pozzo sorgente di captazione di acqua termominerale oggetto della Concessione Mineraria de quo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10-36-37-38 e 39 della L.R. 90/80.

RITENUTO che il programma di sfruttamento futuro del giacimento minerario, così come risulta dagli elaborati prodotti a corredo dell'istanza della Concessione Mineraria in argomento, è in linea con le finalità del rilascio della Concessione Mineraria di cui trattasi;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 42 lett. C della L.R. 90/80 così come modificata dalla L.R. 31/93, l'istanza in argomento, corredata del rapporto redatto dall'Ufficio istruttore, è stata sottoposta

al parere della Commissione Consultiva Regionale per le acque minerali e termali riunitasi nella seduta del 20 novembre 2008;

PRESO ATTO che la citata Commissione, in esito alle risultanze dell'iter istruttorio svolto, ha espresso il proprio parere favorevole al rilascio della Concessione Mineraria di acqua termominerale da denominarsi "Oasi", per la durata di anni venticinque;

DETERMINA

Di confermare nel dispositivo quanto premesso in narrativa

1. Di rilasciare alla Fenis Immobiliare S.r.l., con sede legale ad Acquapendente (VT), Piazza G. Fabrizio n. 3 – C.F. e P.I. 01760610566 - la Concessione Mineraria per acque Termominerali denominata "OASI", sita nel territorio del comune di Viterbo, avente una estensione di di Ha 1.12.33 (ettari uno, are dodici, centiare trentatre) e distinta sul Foglio n. 90 del N.C.T. del Comune di Viterbo - particelle catastali nn. 13, 117, 118, 122, 133, 134, 137, per un periodo di anni 25 (venticinque), a decorrere dalla data del presente Provvedimento.
2. L'area di delimitazione della concessione di cui trattasi è quella indicata nel "VERBALE DI DELIMITAZIONE", redatto e sottoscritto in data 19-03-09 dai funzionari regionali incaricati, comprensivo delle monografie dei vertici, planimetrie catastali, scala 1:1000, sulla quale con linea perimetrale continua rossa tra i vertici, contrassegnati con numeri romani da I a V, è delimitata la Concessione Mineraria "OASI ", avente un'estensione di Ha 1.12.33 (ettari uno, are dodici, centiare trentatre) e distinta sul Foglio n. 90 del N.C.T. del Comune di Viterbo - particelle catastali nn. 13, 117, 118, 122, 133, 134, 137.
3. Di fissare la delimitazione cartografica delle Zone di protezione della Concessione Mineraria "OASI", come riportato sulla "PLANIMETRIA CATASTALE", scala 1:2.000, nella quale sono evidenziate la zona di protezione igienico sanitaria e la zona di protezione ambientale
4. La relazione tecnico – finanziaria inerente la realizzazione dello stabilimento termale, è approvata per la parte avente carattere strettamente minerario e sono fatti salvi eventuali vincoli gravanti sull'area e le eventuali prescrizioni che potranno essere impartite dalle Autorità preposte alla salvaguardia dei valori protetti.
5. le opere previste, il programma di coltivazione e la relazione tecnico- finanziaria, che formano parte integrante della presente determinazione, sono da considerarsi di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 32 del R.D. 29 luglio 1927 n.1443, per quanto attiene alla realizzazione delle opere pertinenti asservite alla concessione mineraria di cui trattasi.
6. Le opere programmate sono approvate per la parte avente carattere strettamente minerario e vanno realizzate, nella loro interezza, entro e non oltre il termine di anni tre dalla data di conseguimento delle prescritte autorizzazioni.
7. l'emungimento delle acque termominerali dalla falda sotterranea dovrà essere compatibile con le risorse dell'intero bacino mineralizzato a garanzia e salvaguardia delle emergenze naturali dell'area e comunque non dovrà superare, allo stato attuale, i 2 l/sec;

Il Titolare della Concessione è tenuto a corrispondere alla Regione Lazio:

- a. il diritto proporzionale annuo anticipato di € 2.582,28 rispondenti a € 61,97 per ettaro o frazione di ettaro di superficie compresi nell'Area di Concessione Mineraria, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 26 giugno 1980 n.90, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché modificato dall'art. 78 della Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 8, comunque non inferiore al de minimis di € 2.582,28;
- b. la tassa di Concessione Regionale di €. 816,38 (euro ottocentesedici/38), ai sensi della L.R. 10 maggio 2001, n.10 art. 5 e successive modificazioni;

8. Il Titolare della Concessione è tenuto:

- a. a far pervenire alla Regione Lazio – Dipartimento Economico e Occupazionale – Direzione Regionale Attività Produttive – Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria ed Energia, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente Determinazione, copia autentica di avvenuta trascrizione della Determinazione stessa presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio;
- b. ad attenersi alle eventuali prescrizioni che venissero impartite dall’Autorità Mineraria Regionale, per il controllo ed il regolare sfruttamento della sorgente a tutela del bacino nonché a quelle impartite dall’Autorità Sanitaria per l’utilizzazione igienica e terapeutica dell’acqua. A tal fine, il titolare della Concessione è tenuto a far pervenire alla Struttura Regionale competente, le analisi effettuate da un Organo autorizzato dal Ministero della Sanità.
- c. a munirsi di tutti i pareri prescritti degli Enti a tutela di eventuali valori protetti ed in particolare del vincolo paesistico e del vincolo archeologico.
- d. Per quanto concerne il vincolo archeologico, la Soc. concessionaria dovrà ottemperare a quanto prescritto dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici per l’Etruria Meridionale, con nota prot. MBAC-SBA-EM N. 10089 del 19/11/2008 e precisamente “il richiedente dovrà acquisire l’autorizzazione di questo ufficio per ogni eventuale intervento da compiere nell’area che, come noto, è sottoposta a vincolo archeologico diretto”
- e. ad attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall’Autorità regionale preposta al controllo ed il regolare sfruttamento delle falde mineralizzate ed a quelle impartite dall’Autorità sanitaria per l’Utilizzazione igienica e terapeutica dell’acqua.

Nel perimetro della ZONA DI PROTEZIONE IGIENICO – SANITARIA della concessione, ai sensi dell’art.10 L.R. n.90/80, sono fissati i seguenti divieti a protezione della falda mineralizzata:

per quanto attiene alle attività agricole o zootecniche:

- 1) è vietata la stabulazione fissa di bestiame da allevamento, nonché la costruzione di ricoveri, stalle o concimaie;
- 2) è vietato il pascolo di animali eccedente un carico di bestiame minimo ad ettaro, stabilito sulla base di criteri agronomici di conservazione della fertilità naturale del suolo e sulla base di criteri geologici di igienicità della falda sotterranea;
- 3) è vietato l’uso di geodisinfestanti e diserbanti chimici sul terreno;
- 4) è vietato lo spandimento di fertilizzanti, anticrittogamici, insetticidi, chemioterapici, salvo che l’impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee, preventivamente autorizzato dalla Struttura competente in materia mineraria;

per quanto attiene alle costruzioni:

- 1) è vietata la costruzione di bacini per la raccolta delle acque (al di fuori delle vasche di fitodepurazione), nonché le perforazioni di pozzi per la ricerca di acque sotterranee (fatte salve le esigenze di ricerca e utilizzo per scopi minerari autorizzati dalla Regione);
- 2) la costruzione di strade deve essere effettuata in modo idoneo ad allontanare le acque al di fuori della zona di protezione igienico-sanitaria;
- 3) la costruzione di fabbricati per uso abitazione ed industriale deve essere attuata tenendo presente le seguenti norme:
 - le fondazioni devono essere del tipo a platea unica continua o fondazione equivalente;
 - le acque scure e chiare devono essere incanalate in fognoli impermeabili di gres, cemento o altro materiale idoneo, contenuti in un controtubo di cemento poggiato su un masso di fondazione o sistemi equivalenti migliorativi;

- i fognoli devono scaricare le acque scure e chiare al di fuori della zona di protezione igienico-sanitaria, secondo i dettami delle vigenti disposizioni;

per quanto attiene alle attività produttive o commerciali:

- 1) è vietata l'apertura di nuove cave;
- 2) sono vietate le attività e gli insediamenti industriali, artigianali, zootecnici ed agricoli classificati "insalubri", dal Decreto del Ministero della Sanità 5 settembre 1994;
- 3) sono vietati i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli e gli impianti di trattamento dei rifiuti;
- 4) sono vietate le discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate, nonché lo stoccaggio di rifiuti, prodotti reflui, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;

per quanto attiene allo smaltimento di acque o reflui civili:

- 1) è vietato l'insediamento di fognature e pozzi a dispersione. Per quelli esistenti il Comune dovrà effettuare una verifica sullo stato attuale di tenuta ed operare il ripristino dei tratti avariati. Per le fosse a tenuta, le Autorità sanitarie competenti dovranno verificarne, almeno ogni tre mesi, l'integrità ed il buon funzionamento;
- 2) è vietata la dispersione, ovvero l'immissione in fossi non impermeabilizzati di reflui, di fanghi e liquami anche se depurati;
- 3) è vietata la dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade ed in particolare delle acque di prima pioggia.

Il Titolare della concessione dovrà, inoltre, porre in essere tutte le cautele tecniche atte a proteggere la zona circostante il pozzo di captazione e destinata a parcheggio autoveicoli, dove dovrà essere realizzata una idonea coibentazione atta a evitare infiltrazioni di potenziali inquinanti per la salvaguardia della falda mineralizzata sottostante;

Nel perimetro della "ZONA DI PROTEZIONE AMBIENTALE" della concessione, ai sensi dell'art.10 L.R. n.90/80, è fatto divieto di modificare l'attuale situazione agricola e morfologica, per non recare danno alla conservazione e qualificazione della falda idrominerale alimentante le sorgenti della concessione;

Per quanto non espressamente specificato sopra si fa riferimento alle vigenti norme di legge sulla tutela delle acque dall'inquinamento ed, in particolare a quelle relative alla disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.

Copia della presente Determinazione sarà inviata al Comune di Viterbo ai fini dell'adeguamento degli strumenti urbanistici (ai sensi degli artt. 10, 38 e 39 della L.R. 90/80).

Il Comune di Viterbo è tenuto a vigilare sull'osservanza delle prescrizioni di cui innanzi, nonché, a vietare per quanto di competenza, qualsiasi attività che possa compromettere le caratteristiche igienico – sanitarie della falda mineralizzata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il presente atto è accordato senza pregiudizio per eventuali diritti dei terzi e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

(Dott. Guido Magrini)